



DIREZIONE DIDATTICA STATALE di BARONISSI

SA 201 - AUTONOMIA N. 81 - C. F. 80023960653

Viale Sandro Pertini, 2 - 84081 BARONISSI (SA) tel: 089.828291 – 089 -828286

E-Mail: sae01400b@istruzione.it Sito web istituzionale: www.circolodidatticobaronissi.gov.it

Prot.n. 1097/04

Baronissi, 16/03/2018

AI DOCENTI

AI GENITORI

Scuola Primaria

Atti - Albo

Sito web istituzionale: Albo pretorio – Area Genitori

Oggetto: Validità anno scolastico 2017/2018- Criteri di deroga in caso di superamento del limite massimo delle ore di assenza.

Il Dirigente Scolastico informa che, in data 30/01/2018 (delibera n. 2), il Collegio dei Docenti

Visto il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 comma 7 che recita “... *ai fini della validità dell’anno scolastico, ... per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato*”;

Vista la Circolare del MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4.3.2011 pari oggetto;

Visti i percorsi di studio di questo Istituto scolastico;

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

Vista la Nota del Dirigente Scolastico prot. n. 3937/04 del 26/09/2017 per oggetto “*Validità dell’anno scolastico 2016/2017 per la valutazione degli alunni nella scuola primaria (limite massimo delle ore di assenza)*” con la quale è stato comunicato il limite massimo di ore di assenze consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, come da tabella che segue:

Scuola	n. ore settimanali	monte ore annuale	n. minimo ore presenze	n. massimo ore assenze
PRIMARIA	28	28 x 33 = 924	693	231
	40	40 x 33 = 1.320	990	330 (pari a 41 giorni di lezione)

Visto il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 comma 7 che recita *“Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali ... motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva”*;

Vista la Circolare del MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4.3.2011 che recita *“spetta al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.*

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo” e fornisce *“a mero titolo indicativo e fatta salva l'autonomia delle Istituzioni scolastiche”* delle casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe quali *“gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate”*;

**in caso di superamento del limite massimo delle ore di assenza,
ha deliberato le deroghe
per i seguenti motivi:**

-Assenze per gravi motivi di salute adeguatamente documentati:

Assenze documentabili per ricovero ospedaliero;

Assenze continuative o ricorrenti per gravi motivi di salute che impediscono la frequenza scolastica (Le une e le altre assenze certificate dal medico curante, comprese le assenze di un solo giorno).

-Assenze documentabili per terapie e/o cure programmate.

Assenze per gravi, documentabili ed eccezionali motivi familiari che impediscono la frequenza scolastica.

Precisazioni:

Si sottolinea che la deroga è prevista per assenze debitamente documentate. Vanno documentate tutte le assenze effettuate indipendentemente dalla durata, dunque anche quelle di un solo giorno.

Il Consiglio di classe/interclasse, visti i motivi di deroga deliberati dal Collegio, valuta se le assenze pregiudicano la valutazione dell'alunno (se le assenze impediscono cioè di procedere alla fase valutativa).

Il Consiglio di classe/interclasse determina nel merito con specifica delibera motivata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Prof.ssa Antonietta Cembalo-
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93

Ricevuta per l’Istituzione scolastica

...l... sottoscritt... genitore dell'alunn...

..... classe sez. plesso

conferma di aver ricevuto la comunicazione prot. n. del relativa alla “**Validità anno scolastico 2017/2018: Criteri di deroga in caso di superamento del limite massimo delle ore di assenza**” tramite

- avviso consegnato dal docente prevalente o dal coordinatore di plesso;
- avviso consegnato dall’Ufficio di segreteria;
- avviso / convocazione e colloquio con il Dirigente Scolastico o con un suo delegato.

Data

Firma